

## COMUNICATO UFFICIALE N.1019 del 28/06/2023

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 12

*Su Ricorso della Basket Bee avverso il provvedimento disciplinare (squalifica tesserato – giocatore Marco D'ANOLFO - per due gare effettive per comportamenti in ragione ad un fallo antisportivo subito con particolare violenza sull'autore del predetto fallo antisportivo - art. 33.3,2B RG) inflitto dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio pubblicato con Comunicato Ufficiale del 2.04.2023, inerente la Gara n. 8145 del 22.04.2023 (Campionato serie D), disputata in Roma, tra Olimpia S.V. e Basket Bee (ospite).*

\*\*\*\*\*

*La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio, nella adunanza del 28 aprile 2023, tenutasi in modalità telematica,*

- *visto il ricorso 27.04.2023 della Basket Bee, rappresentata dal proprio Presidente ed a ministero dell'Avv. Fabrizio Mercuri, ritualmente proposto a mezzo spes FIP, con il quale è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, per non aver commesso il fatto il giocatore o, quantomeno, non averlo commesso nei termini di cui al Referto Arbitrale (Supplemento "art. 31"), con conseguente derubricazione alla deplorazione di cui all'art. 33.2 lett. 1B;*
- *considerato quanto dedotto dalla reclamante/appellante che ha chiesto a questa Corte di Appello di considerare le seguenti circostanze:*
  1. *i fatti si svolgevano al secondo quarto, con comportamenti non contestati che hanno generato l'espulsione sia dell'Atleta D'Anolfo, autore del fallo antisportivo nei confronti dell'Atleta F. Carboni, che di quest'ultimo per la reazione, in esito al predetto fallo subito con conseguente ferita lacero contusa al volto del primo per effetto di una pallonata,*
  2. *la società, pur riconoscendo la natura antisportivo del fallo commesso, non ritiene che l'atleta abbia colpito volontariamente l'avversario, né tantomeno che lo abbia scagliato contro la uscita di sicurezza ovvero altri atti di violenza,*
- *avuta la partecipazione del Difensore della reclamante alla predetta udienza, che ha discusso oralmente riportandosi al reclamo in atti,*
- *considerato il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento, nel quale – salvo altri aspetti – viene affermato che il giocatore D'Anolfo aveva scagliato l'avversario Carboni contro la porta di emergenza, così inducendo il Giudice Regionale a comminare il Provvedimento gravato,*



- *sentiti entrambi gli arbitri e l'ufficiale di campo (Michele Di Gregorio – addetto al cronometro) sono emerse le seguenti concordi circostanze:*
- a) *la porta di emergenza verso la quale sarebbe stato scagliato l'Atleta Carboni non si trova nei pressi del punto di svolgimento dei fatti,*
  - b) *gli Arbitri e gli altri Tesserati sentiti hanno escluso*
  - c) *palla non è stata scagliata contro l'Atleta Carboni, ma nella direzione opposta,*

\*\*\*\*\*

*Ad avviso della Corte Sportiva d'appello il ricorso/reclamo in appello deve essere accolto nella sua formula subordinata per i seguenti*

#### **MOTIVI**

La Corte,

*verificato che*

- *il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento non indicavano gli elementi cognitivi che hanno condotto all'affermazione di responsabilità nella condotta, così rendendosene necessaria la verifica mediante l'esame degli stessi Arbitri e di un Ufficiale di Campo,*
- *gli arbitri hanno reso dichiarazioni concordanti, confermando che la predetta loro affermazione di responsabilità non era derivata dalla osservazione diretta della condotta e, segnatamente, ritenuta mancante la caratteristica della violenza e ,  
ritenuto che*
- *l'affermazione di rilevanza di una condotta e delle correlate responsabilità postuli la percezione diretta da parte dei soggetti – gli arbitri, nel caso di specie – cui l'Ordinamento sportivo riconosce fede privilegiata,*
- *nel caso di specie, gli stessi arbitri hanno confermato non aver avuto alcuna percezione diretta della ricordata condotta,*



**PQM**

*accoglie il reclamo come in parte motiva, annullando la sanzione delle due giornate di squalifica, derubricando la condotta dell'Atleta alla fattispecie prevista e punti nell'art. 33,2.1.B R.G, con conseguente condanna alla deplorazione del medesimo Atleta.*

*Roma, 28.06.2023*

*La Corte Sportiva d'Appello del Lazio  
Avv. Renato Leardi – Presidente  
Avv. Antonio Porpora- vicepresidente - estensore  
Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente  
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente  
Avv. Luca Penso - componente*



*Il Presidente  
(Stefano Persichelli)*